



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEIO PER LA PREMIALITÀ

Emanato con D.R. n. 759 del 5 ottobre 2020



INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Costituzione del Fondo	2
Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo	2
Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi	3
Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi	3
Art. 6 - Dipartimenti di Eccellenza e altri progetti MUR	3
Art. 7 - Norme transitorie, finali ed entrata in vigore	4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori di I e II fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i., di seguito denominato Fondo, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 142/2011, nonché dall'art. 31 dello Statuto, emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012.
2. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento l'incentivazione delle attività di ricerca svolte dal personale docente dell'Ateneo in progetti di ricerca competitivi e in progetti di ricerca applicata svolti per conto di terzi attraverso l'impiego di risorse rese disponibili dal recupero dei costi sostenuti dall'Ateneo nei suddetti progetti, già definita con apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
 - b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Fondo è integrato con le risorse indicate ai fini della premialità a favore dei professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo nei "Progetti Dipartimenti Universitari di Eccellenza" Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e in altri progetti approvati dal MUR (ad es. Piano Lauree Scientifiche, Piani per l'Orientamento e il Tutorato), come specificato nei rispettivi bandi. Tali risorse confluiscono nel Fondo per essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste nei singoli progetti, secondo quanto disposto dal successivo art. 6.
3. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati.

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, così come certificate annualmente in sede di bilancio consuntivo, sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori di attività di ricerca, didattica e gestionale, di norma oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento, attività didattiche integrative o attività di supporto alla didattica.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali con i relativi compensi sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore.
5. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori che hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento.



Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità

6. Possono infine essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo limitatamente alle risorse di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, previa attribuzione di specifici incarichi come disciplinati al successivo articolo.
7. I compensi previsti dal presente articolo devono essere ricompresi, in relazione alla tipologia di funzioni e al periodo di svolgimento, all'interno di fasce definite dal Senato accademico su proposta del Rettore

Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Le proposte di incarico di interesse delle Strutture accademiche sono formulate dalle medesime, previa deliberazione dei relativi Organi collegiali, nelle quali sono indicati:
 - a) le attività da svolgere e la durata;
 - b) la quantificazione del compenso nei limiti e in coerenza con il presente regolamento, la copertura finanziaria, le modalità di valutazione dei risultati conseguiti e i tempi di erogazione.
2. Nei casi di progetti a valenza trasversale, la Struttura accademica che intende conferire l'incarico a personale non afferente alla medesima struttura, ne verifica preliminarmente la disponibilità, anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle strutture interessate.
3. Il Rettore formula al Senato accademico proposte motivate di attribuzione di incarichi di interesse dell'Ateneo, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento.
4. Il conferimento di incarico e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente e ricercatore e per il personale tecnico-amministrativo, in relazione alla finalità e alle attività svolte limitatamente alla fonte di finanziamento.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono erogati di norma al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di riferimento.
2. L'erogazione dei compensi relativi alla premialità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, avviene, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, secondo i tempi stabiliti dai rispettivi progetti.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell'Ateneo.

Art. 6 - Dipartimenti di Eccellenza e altri progetti MUR

1. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo coinvolto, a vario titolo, nei progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" e in altri progetti approvati dal MUR di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo individuato nei progetti come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal successivo comma.
2. Qualora, tra le azioni indicate alla voce "Premialità", siano previste attività di sostegno e promozione della ricerca scientifica, è possibile riconoscere a singoli professori e ricercatori un'assegnazione, addizionale agli ordinari fondi per la ricerca, espressamente finalizzata al sostegno di tali azioni. Tale assegnazione è a valere esclusivamente su risorse proprie dei Dipartimenti eventualmente utilizzate ad integrazione del finanziamento riconosciuto nell'ambito dei progetti "Dipartimenti Universitari di Eccellenza".
3. Gli incarichi per le attività premiabili sono attribuiti dal Senato accademico al personale di cui al comma 1, individuato con delibera dei relativi Organi collegiali, secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
È comunque fatta salva la possibilità, nel corso della realizzazione del progetto, di modificare l'attribuzione degli incarichi assegnati ad inizio attività, anche attraverso il coinvolgimento di nuovo personale, nel rispetto dei vincoli finanziari progettuali.
4. Il conferimento degli incarichi e i provvedimenti per l'erogazione dei compensi aggiuntivi sono disposti secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5.



Art. 7 - Norme transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua adozione con Decreto Rettorale. La disciplina trova applicazione anche in riferimento ai progetti già avviati, attraverso la formalizzazione degli incarichi al personale che ha svolto la propria attività per la realizzazione dei progetti.